



FEMMINILE

Plurale

COORDINAMENTO DONNE FISAC CGIL



Iniziamo ricordando le nuove regole:

- ◆ i periodi di congedo parentale entro i 6 anni del bambino (o dall'ingresso in famiglia) fruiti dal 1° gennaio 2023 sono indennizzati all'80% della retribuzione, fino al raggiungimento del limite di 1 mese (con alcuni vincoli);
- ◆ i successivi periodi di congedo, entro i 12 anni del figlio, sono indennizzati al 30% fino al raggiungimento del limite di 9 mesi (comprensivo del primo mese all'80%);
- ◆ i restanti periodi, fino al limite di 10 o 11 mesi (se il padre lavoratore si astiene dal lavoro per almeno tre mesi), non sono indennizzati, salvo che ci siano i requisiti di reddito (se inferiore a 2,5 volte il minimo di pensione sono al 30%).

COME FUNZIONA:

La Legge di Bilancio (*comma 359, legge 197/2022*) ha innalzato dal 30% all'80% la retribuzione dell'indennità di congedo parentale per una sola mensilità, da fruire entro il sesto anno di vita del figlio (o sei anni dall'ingresso in famiglia del minore in caso di adozione o di affidamento e, comunque, non oltre il compimento della maggiore età).

Le regole sono le seguenti:

- ◆ **il mese all'80% è uno solo per entrambi** i genitori (non è a testa), che però possono anche frazionarlo restando nel complessivo mese in tutto;
- ◆ **il beneficio è riservato solo ai dipendenti**, sia nel pubblico sia nel privato (se uno dei genitori non lo è, spetta solo all'altro);
- ◆ **il genitore deve aver terminato il congedo obbligatorio dopo il 31 dicembre 2022** (anche per un solo giorno).

A questi vincoli si aggiunge quello contenuto nella circolare INPS 45/2023: **il congedo all'80% deve ricadere nei primi tre mesi di congedo parentale**, che, in base alle nuove regole 2023, non sono trasferibili all'altro genitore. Questo di fatto esclude il beneficio per i neo-genitori che nel 2023 hanno già utilizzato tre mesi di congedo facoltativo.

La legge ha infatti modificato l'articolo 34 D. Lgs. 151/2001 come segue:

Per i periodi di congedo parentale di cui all'articolo 32, fino al dodicesimo anno di vita del figlio, a ciascun

genitore lavoratore spetta per tre mesi, non trasferibili, un'indennità pari al 30% della retribuzione (elevata, in alternativa tra i genitori, per la durata massima di un mese fino al sesto anno di vita del bambino, alla misura dell'80% della retribuzione).

C'è dunque un esplicito riferimento all'utilizzo nell'ambito dei tre mesi non trasferibili all'altro genitore.

Riportiamo un esempio, contenuto nella circolare INPS, che chiarisce il concetto.

La madre dipendente fruisce del congedo di maternità dal 15 settembre 2022 al 15 febbraio 2023 e il padre dipendente prende tre mesi di congedo parentale dal 1° ottobre al 31 dicembre 2022 indennizzati al 30% della retribuzione (si tratta dei suoi 3 mesi non trasferibili) e utilizza un altro mese dal 10 gennaio al 9 febbraio 2023. In questo caso, il mese di congedo parentale fruito dal padre nel 2023 è indennizzabile solo al 30% e non all'80% della retribuzione, perché «l'elevazione dell'indennità è prevista solo per uno dei tre mesi spettanti a ogni genitore e non trasferibili all'altro».

La madre, invece, considerato che ha terminato il congedo di maternità nel 2023, ha diritto al congedo parentale indennizzato all'80%, fino ai sei anni di vita del figlio.

Per finire, permangono purtroppo dei dubbi sulla modalità di richiesta del riconoscimento dell'indennità all'80%. La circolare, infatti, non fa alcun riferimento a questo aspetto e alcuni uffici territoriali INPS sostengono che sarà il datore di lavoro a corrispondere la retribuzione, senza specificare però con quali criteri e modalità (visto che i datori di lavoro non sono in grado autonomamente di conoscere l'utilizzo dei congedi da parte di entrambi i genitori e verificare quindi la presenza delle condizioni per il riconoscimento dell'indennità all'80%).

Mentre, tramite i patronati, tentiamo di ottenere da INPS la necessaria chiarezza, consigliamo comunque a lavoratrici e lavoratori di chiedere esplicitamente ai propri datori di lavoro il riconoscimento dell'integrazione all'80% quando ne ricorrano le condizioni sulla base delle regole e condizioni indicate sopra.

Alleghiamo il link al testo della [circolare INPS 45/2023](#)

Roma, 12 giugno 2023

ESECUTIVO DONNE FISAC CGIL NAZIONALE